

Roma, 22 dicembre 2016

Prot. n. 93.16/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro

c.a. Responsabile Formazione

Loro Sedi

**Oggetto:** Modalità di rendicontazione delle spese sostenute e nuovo modello "Autocertificazione Rendiconto".

Si forniscono precisazioni in materia di rendicontazione delle spese sostenute, in attuazione del deliberato dal CdA del Fondo in data 18/11/2016. Si ritiene, infatti, necessario disciplinare cosa - in linea con i modelli di rendicontazione comunitari - si intenda per spese sostenute, anticipando così l'applicazione delle regole contenute nella proposta di nuovo Vademecum recentemente approvata dal CdA.

Appare necessario determinare che con il termine "spese sostenute" si intende che esse siano corrispondenti a pagamenti eseguiti (principio di effettività) in un nesso cronologico per il quale la spesa precede il rendiconto ed in ragione di ciò, ove sussistano anche tutti gli altri criteri per la rendicontabilità (pertinenza, eleggibilità, congruità, coerenza), se ne può prevedere il rimborso. Le spese sostenute devono essere, altresì, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente conformi alla normativa nazionale; devono, inoltre, aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, conformi cioè alle disposizioni di legge, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni impartite in materia.

In sintesi, per le spese relative a prestazioni e servizi per progetti da finanziare è necessario che i relativi pagamenti siano stati effettuati in data antecedente all'invio del rendiconto e che ciò sia dimostrabile attraverso idonea documentazione. Diversamente, i relativi costi saranno considerati non ammissibili e, nell'ipotesi estrema di pagamento effettuato dopo la compensazione, ove applicabile, si potrebbe configurare la fattispecie di omessa contribuzione al Fondo per la quale il Vademecum vigente prevede, oltre alla revoca del progetto, l'applicazione del sistema sanzionatorio ex art. 12 commi 8 e 8 bis, D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

Conseguentemente, si trasmette il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, anche detto "Autocertificazione Rendiconto", che il rappresentante legale è chiamato a sottoscrivere ai sensi dell' Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Il nuovo modello reca un'espressa dichiarazione al punto 8 che recita "*che i costi esposti nel rendiconto sono stati correttamente contabilizzati e sono supportati da idonea documentazione comprovante l'effettivo pagamento in data antecedente al rendiconto conformemente alle disposizioni di legge, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni impartite in materia.*".

Si informa che il nuovo format, generato automaticamente dal sistema informatico FT come di consueto, entrerà in vigore il prossimo **1° gennaio 2017**. Pertanto, per i progetti presentati a partire **da tale data sarà, dunque, obbligatorio il suo utilizzo**.

La presente integra la Circolare Forma.Temp n. 889.13/ DG.pd del 05/09/2013, per le parti tutt'ora vigenti, e sostituisce integralmente la Circolare Forma.Temp n. 256.14./ DG del 21/07/2014.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale  
Rosanna Lisco  


*Allegato. c.s.*

- Nuovo Format Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, anche detto " Autocertificazione Rendiconto".